STATUTO
del
FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE e RECAPITI

1.1) E' costituita l'Associazione denominata "Fondo Pensione Cassa di previdenza dei Dipendenti di Società del Gruppo Fondiaria - Sai", di seguito denominato "Fondo", in attuazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Amministrativo e quello addetto all'Organizzazione produttiva del Settore Assicurativo, nonché dalla Contrattazione Integrativa Aziendale per quanto delegata, in materia di previdenza complementare (di seguito le "Fonti istitutive").

1.2) La durata del Fondo è fissata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.

1.3) Il Fondo ha sede legale in Firenze.

1.4) L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensione.dipendentigruppofondiariasai@pec.unipolsai.it

ART. 2 – FORMA GIURIDICA

2.1) Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1023.

ART. 3 - SCOPO

3.1) Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

ART. 4 – REGIME DEL FONDO

4.1) Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 – DESTINATARI e TIPOLOGIE DI ADESIONE

5.1) Possono aderire in forma esplicita, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali:

a) i lavoratori dipendenti non dirigenti di Imprese del Gruppo Fondiaria - Sai, ora appartenenti al Gruppo Unipol, assunti prima del 1° luglio 2026, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.N.L. del Settore Assicurativo;

b) i lavoratori dipendenti non dirigenti di altre Imprese che abbiano fatto parte, alla data del 31/12/2003, del Gruppo Fondiaria – Sai, assunti prima del 1° luglio 2026 che, non avendo costituito al proprio interno fondi pensione, richiedano al Fondo di partecipare, sempreché i rapporti di lavoro siano regolati dal C.C.N.L. del Settore Assicurativo quale fonte istitutiva della previdenza complementare, la cui adesione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2) Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

5.3) L'adesione al Fondo è libera e si esercita mediante apposita domanda del lavoratore da effettuarsi anche in caso di solo conferimento del TFR, anche sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, da effettuarsi con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

5.4) Sono altresì iscritti al Fondo gli aderenti taciti, ovvero i lavoratori di cui al comma 5.1, i quali non abbiamo espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal D. Lgs. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dalle Imprese datrici di lavoro, comunica al lavoratore l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO

6.1) Il Fondo è strutturato secondo una gestione mono-comparto a gestione assicurativa. In conformità a quanto stabilito dalla fonte istitutiva, la gestione delle risorse per l'attuazione dello scopo previdenziale è attuata mediante convenzioni con una o più imprese assicurative che a fronte della corresponsione dei relativi premi costituiscano rendite vitalizie con le caratteristiche stabilite dalla fonte istitutiva medesima.

6.2) L'unico comparto previsto è un comparto garantito, destinato anche ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.

ART. 7 – SPESE

7.1) L'adesione al Fondo non comporta spese.

7.2) Le informazioni relative alle spese sono riportate nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 8 – CONTRIBUZIONE

8.1) Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

8.2) La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Imprese datrici di lavoro e degli aderenti è stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 252/05.

8.3) L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.

8.4) Ferme restando le misure minime di cui al comma 2 riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

8.5) E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni della normativa vigente e delle Fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

8.6) L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'aderente o dell'Impresa datrice di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi o specifica indicazione delle Fonti istitutive. Qualora l'aderente contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti istitutive.

8.7) In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

8.8) L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8.9) In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo le modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

ART. 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

9.1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali, anticipazioni e rate di RITA erogate.

9.2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie se previste.

9.3) La posizione individuale viene rivalutata in base a quanto previsto dalle convenzioni assicurative di cui al precedente art. 6.

9.4) Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

ART. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E RITA

10.1) Le prestazioni previdenziali di cui all'art. 3 saranno rese dal Fondo a mezzo di convenzioni stipulate con Imprese assicuratrici.

10.2) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo

stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

10.3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10.4) L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

10.5) L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

10.6) La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 e 5, viene mantenuta in gestione nel comparto previsto dall'art. 6, comma 2, ed indicato nella Nota informativa.

10.7) Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

10.8) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

10.9) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10.10) L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10.11) L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10.12) Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

10.13) L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12,

commi 5 e 6.

ART. 11 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

11.1) Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con imprese assicuratrici del Gruppo Unipol di cui all'art. 2 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

11.2) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

11.3) L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

11.4) In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

11.5) Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo nel comparto di cui all'art. 6 comma 2.

11.5-bis) Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

11.6) Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a), b) e c), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

11.7) L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a), b) e c), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

11.8) Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a), b) e c), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA

11.9) Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

11.10) La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a), b) e c).

ART. 12 – TRASFERIMENTO e RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

12.1) L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

12.2) Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione allo stesso rapporto di lavoro nella misura del 30 o 50%;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 12.2, quarto alinea;

12.3) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

12.4) In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

12.5) Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine

massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

12.6) Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 13 – ANTICIPAZIONI

13.1) L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

13.2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

13.3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

13.4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

13.5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

13.6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13.7) Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte degli aderenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di completamento o della regolarizzazione della pratica.

ART. 13 *BIS* – PRESTAZIONI ACCESSORIE

13*bis*.1) Il Fondo può prevedere inoltre le prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.

13*bis*.2) L'adesione alle suddette prestazioni, ove previste, consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle Fonti istitutive.

13*bis*. 3) Le condizioni delle suddette prestazioni, se presenti, sono indicate nella Nota informativa.

13*bis*.4) L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.

PARTE IV –PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 - ORGANI DEL FONDO

14.1) Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI – CRITERI DI COSTITUZIONE e COMPOSIZIONE

15.1) L'Assemblea è costituita dai Delegati degli aderenti (di seguito i "Delegati").

15.2) I Delegati sono eletti dagli aderenti, sulla base delle modalità indicate nel Regolamento elettorale, in ragione di un delegato ogni 150 (centocinquanta), o frazione, degli aderenti aventi diritto al voto, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.

15.3) I Delegati durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

15.4) Qualora venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più Delegati, subentreranno agli stessi i primi tra i non eletti. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – ATTRIBUZIONI

16.1) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

16.2) L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per la parte in rappresentanza degli aderenti;

c) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;

d) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;

e) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

16.3) L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) scioglimento del Fondo;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 17 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO e DELIBERAZIONI

17.1) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun Delegato e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e al Direttore Generale. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti.

17.2) In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.

17.3) Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purchè sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o audio conferenza, dandone atto nel verbale.

17.4) L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

17.5) L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati ovvero da tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

17.6) L'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche fuori dalla sede del Fondo. Può essere altresì convocata in più luoghi contemporaneamente che siano dotati di sistemi di videoconferenza.

17.7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario il quale procederà alla verbalizzazione su un apposito libro. Se necessario, designa uno scrutatore per ogni sede in cui è convocata l'Assemblea, se questa si tiene con il sistema della videoconferenza, come previsto all'art. 17.3.

17.8) I Delegati impossibilitati ad intervenire non possono essere sostituiti nemmeno delegando altri in loro vece.

17.9) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

17.10) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

17.11) Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE e COMPOSIZIONE

18.1) Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 14 Consiglieri, di cui 7 in rappresentanza degli aderenti e 7 in rappresentanza delle Imprese datrici di lavoro.

18.2) Gli Amministratori, in rappresentanza degli aderenti, vengono nominati dall'Assemblea dei Delegati e sono espressi col metodo elettivo, da parte dei Delegati, sulla base di liste chiuse. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno un terzo dei Delegati, ognuno dei quali può sottoscrivere una sola lista. Ogni lista deve contenere 7 candidati più 2 di riserva. Sono nominati Consiglieri di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene la maggioranza di voti dei Delegati. E' valida la nomina anche in caso di presentazione di una sola lista.

18.3) Gli Amministratori in rappresentanza delle Imprese datrici di lavoro sono nominati mediante designazione espressa unitariamente da parte delle Imprese stesse; in caso di disaccordo la designazione spetta all'Impresa capogruppo.

18.4) Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

18.5) Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

18.6) La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

18.7) Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

18.8) Gli amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

18.9) Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 19 – CESSAZIONE e DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1) Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per qualsiasi causa, un amministratore, esso dovrà essere sostituito dal primo indicato come riserva nella lista eletta se in rappresentanza degli aderenti, se in rappresentanza datoriale con designazione delle Imprese datrici di lavoro e comunicata al Consiglio di Amministrazione; di tale designazione verrà data comunicazione all'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile. Il mandato dell'amministratore sostituente dura fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso vengano esauriti i nominativi di riserva, si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

19.2) Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.3) Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinchè provveda a nuove elezioni.

19.4) Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

19.5) Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

20.1) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

20.2) In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- nomina il Direttore Generale;
- può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- avvia la procedura per la convocazione dell'Assemblea dei Delegati nonché per l'elezione della stessa;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce i piani di emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce la politica di gestione dei conflitti d'interesse;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- individua eventuali soggetti terzi a cui affidare tutta o parte della gestione operativa e amministrativa del Fondo;
- delibera l'approvazione del Regolamento e delle successive modifiche allo stesso;
- predispone ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente o dalle disposizioni/istruzioni/indicazioni della COVIP;

- adegua la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO e RESPONSABILITA'

21.1) Le convocazioni sono effettuate dal Presidente e devono contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti. Devono essere inviate ad ogni Consigliere ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione mediante comunicazione scritta e tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di particolare urgenza la convocazione è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno due giorni prima della data della riunione.

21.2) Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri.

21.3) È consentita agli Amministratori ed ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta – dandone atto a verbale – l'identità degli Amministratori e dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, purchè sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

21.4) Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 8 Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza del Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la decisione su cui si è formata la parità di voto è rinviata ad altra seduta.

21.5) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

21.6) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.7) Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 e 2396 e 2629-*bis* del codice civile, nonché ogni altra previsione del codice civile ad essi direttamente applicabile.

21.8) Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

21.9) Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

ART. 22 - PRESIDENTE

22.1) Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

22.2) Il Presidente ha la legale rappresentanza e sta per esso in giudizio.

22.3) Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede, tiene i rapporti con soggetti esterni al Fondo, sovrintende al funzionamento del Fondo.

22.4) Il Presidente ha l'obbligo di trasmettere alla COVIP ogni variazione delle Fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

22.5) In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

22.6) Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente, o da uno di essi con il Direttore Generale o con un Consigliere, a ciò designato dal Consiglio.

ART. 23 - COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE

23.1) Il Collegio dei Sindaci è composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti, di cui un effettivo ed un supplente in rappresentanza degli aderenti e gli altri in rappresentanza delle Imprese in quanto datrici di lavoro.

23.2) I Sindaci in rappresentanza degli aderenti vengono nominati dall'Assemblea e sono espressi col metodo elettivo da parte dei Delegati, sulla base di liste chiuse. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno un terzo dei Delegati, ognuno dei quali può sottoscrivere una sola lista. Ogni lista deve contenere un candidato effettivo più un supplente. Sono nominati Sindaci i candidati indicati nella lista che ottiene la maggioranza dei Delegati. E' valida la nomina anche in caso di presentazione di una sola lista.

23.3) I Sindaci in rappresentanza delle Imprese datrici di lavoro sono nominati mediante designazione espressa unitariamente da parte delle Imprese del Gruppo Unipol; in caso di disaccordo la designazione spetta all'Impresa capogruppo.

23.4) Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

23.5) La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

23.6) Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

23.7) I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere da primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

23.8) I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

23.9) I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.10) Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

23.11) Nel caso venga a mancare, per qualsiasi causa, un Sindaco, esso dovrà essere sostituito dal nominativo indicato come supplente rispettivamente nella lista eletta o nella designazione in rappresentanza datoriale. Nel caso venga meno la possibilità di rispettare le condizioni di cui all'art. 23.4), si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui agli artt. 23.2) e 23.3).

23.12) La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

23.13) Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Detta carica spetterà,

rispettivamente e alternativamente di mandato in mandato, ad un Sindaco designato da parte aziendale e ad uno nominato dagli aderenti.

ART. 24 – COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

24.1) Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

24.2) Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

24.3) Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

24.4) Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

24.5) Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

24.6) Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorchè, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

ART. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO e RESPONSABILITA'

25.1) Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.

25.2) Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente con comunicazione in forma scritta da inviarsi entro il giorno precedente a quello della riunione. È consentita ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio dei Sindaci mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, il Presidente accerta – dandone atto a verbale – l'identità dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

25.3) Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di entrambi i componenti e le relative deliberazioni sono assunte all'unanimità.

25.4) I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

25.5) I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

25.6) I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

25.7) Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

25.8) L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

25.9) Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

26.1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

26.2) Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

26.3) Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

26.4) La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 27 - FUNZIONI FONDAMENTALI

27.1) Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

27.2) Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

27.3) Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - INCARICHI DI GESTIONE

28.1) Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante le Convenzioni di cui all'art. 6.1).

28.2) Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

28.3) I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori tenuto conto di quanto previsto dalle fonti istitutive. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

28.4) In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - CONFLITTI DI INTERESSE

29.1) La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

30.1) Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

30.2) Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

30.3) Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

30.4) Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - SISTEMA DI CONTABILITÀ

31.1) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

31.2) Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ART. 32 – ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO D'ESERCIZIO

32.1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

32.2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, comprensiva della relazione di revisione legale.

32.3) Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci, comprensiva della revisione legale, sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i

quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinchè gli aderenti possano prenderne visione.

32.4) Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 33 - MODALITÀ DI ADESIONE

33.1) L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

33.2) All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

33.3) L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

33.4) La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

33.5) La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

33.6) In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

33.7) L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

34.1) Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

34.2) Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

35.1) Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

ART. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

36.1) Per la definizione di qualunque controversia riguardante l'oggetto del presente Statuto, le parti nomineranno un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dagli aderenti, uno nominato dal Fondo ed uno nominato di comune accordo; qualora le parti non trovassero l'accordo su tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede dell'Impresa dalla quale dipende l'aderente che ricorre alla procedura arbitrale.

36.2) Il Collegio giudicherà secondo diritto senza vincolo di formalità ed esprimerà entro 90 giorni un lodo inappellabile.

PARTE VI – NORME FINALI

ART. 37 – MODIFICA DELLO STATUTO

37.1) Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

37.2) Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni istruzioni o indicazioni della COVIP.

37.3) Le modifiche di cui al comma 3 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

ART. 38 – CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL FONDO e MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

38.1) Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

38.2) L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

38.3) Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

38.4) In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39 – RINVIO

39.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.